



CITTA' DI FIESOLE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

- **Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 aprile 2014 n. 26.**
- **Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2014, n. 49**
In vigore dal 1° gennaio 2014

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Presupposto del tributo
Art.	3	Definizione di abitazione principale, fabbricati e aree fabbricabili
Art.	4	Soggetto attivo
Art.	5	Soggetti passivi

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE ALIQUOTE

Art.	6	Base imponibile
Art.	7	Individuazione dei servizi indivisibili
Art.	8	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni

TITOLO III - ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

Art.	9	Esenzioni
Art.	10	Esclusioni, agevolazioni e riduzioni

TITOLO IV - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI

Art.	11	Dichiarazione
Art.	12	Versamenti

TITOLO V - CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art.	13	Il funzionario responsabile
Art.	14	Accertamento
Art.	15	Sanzioni e interessi
Art.	16	Rimborsi
Art.	17	Riscossione coattiva

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.	18	Normativa di rinvio
Art.	19	Efficacia del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, ed istituisce e disciplina, nel Comune di Fiesole, a decorrere dall'anno 2014, la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), previsto dall'art. comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, come definiti ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria, comprese le tipologie alla stessa assimilate per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi del tributo, ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della Legge 147/2013, sono coloro che possiedono o detengono gli immobili di cui all'art. 2 del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Il consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote, può fissare una quota a carico del detentore nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento della TASI complessivamente dovuta. La restante parte è dovuta dal possessore.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore di locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE ALIQUOTE

Art. 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 13, commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, di fabbricati o unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai o tetto di copertura) o strutture verticali (muri interni o perimetrali), con gravi lesioni che possono costituire pericolo a persone o cose, con rischi rischio di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione dell'approvazione delle aliquote saranno individuati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. Le aliquote sono determinate dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. Le aliquote vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'articolo precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
5. Con la medesima delibera è determinata la detrazione dal tributo. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo dovuto ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione, come abitazione principale, nel corso dell'anno;
6. Con la medesima delibera è determinata la detrazione dal tributo dovuto. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo dovuto. Se l'unità immobiliare è posseduta o detenuta da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale il possesso o la detenzione si verificano.

TITOLO III - ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

Art. 9 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento del tributo tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 10 ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
 - f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.
2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

TITOLO IV - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI

Art. 11 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa al tributo si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

2. In assenza di variazioni rispetto a quanto dichiarato ai fini ICI e IMU, restano valide ai fini TASI le dichiarazioni già presentate.

Art. 12 VERSAMENTI

1. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima, calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, applicando le aliquote e la detrazione deliberate per l'anno di competenza. In mancanza di detta deliberazione la prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, applicando le aliquote e la detrazione dell'anno precedente. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, l'importo da versare deve essere calcolato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
4. Non si procede al pagamento qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'intero anno.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione per la propria quota del fabbricato e dell'area fabbricabile. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

TITOLO V - CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 14 ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti del Tributo sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al precedente comma, in caso di pluralità di possessori o di detentori, l'accertamento può essere emesso anche nei confronti di uno soltanto degli obbligati.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli

uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 15 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3, del D.Lgs. 472/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono ridotte a 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali nella misura prevista dalla normativa vigente.
7. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 16 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori o uguali a Euro 5,00 (cinque).

Art. 17 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 2010.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

NORMATIVA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge 147/2013, e dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
- 1 bis. Per l'anno 2014, al fine di rispettare il vincolo di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , art. 1, comma 677 così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge 68/2014, si provvederà al rimborso dell'eventuale eccedenza dell'imposta TASI versata per l'abitazione principale, qualora sia dimostrato che il contribuente abbia versato, per lo stesso immobile ed a parità di condizioni un importo maggiore rispetto all'imposta IMU dovuta per l'anno fiscale 2012.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 19

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16) della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8) della Legge. 28 dicembre 2001 n. 448.